**Rapporto**

 8 settembre 2020 GRAN CONSIGLIO

**della Commissione Costituzione e leggi**

**sull'iniziativa parlamentare 22 giugno 2020 presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio "Modifica
dell'art. 34 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e i suoi rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) - Sedute delle Commissioni"**

# Testo dell'iniziativa

L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, prendendo spunto dall'esperienza positiva maturata nel periodo di emergenza sanitaria legata al CODIV-19, durante il quale le Commissioni e le Sottocommissioni parlamentari, anziché riunirsi in presenza a Bellinzona, hanno potuto svolgere buona parte delle sedute in modalità virtuale, con l'iniziativa parlamentare in oggetto propone di modificare l'art. 34 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e i suoi rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), inserendo la possibilità per le Commissioni e le Sottocommissioni di riunirsi in altro luogo o virtualmente, qualora vi fosse da prevedere una durata ridotta delle sedute. Nell'atto parlamentare si precisa che «*non saranno ammesse situazioni "ibride", in cui parte della Commissione si riunirà in presenza e parte della Commissione virtualmente*».

Il testo proposto è il seguente:

Di regola, Commissioni e Sottocommissioni si riuniscono in presenza presso la residenza governativa a Bellinzona o in un altro luogo, previa decisione del Presidente. Esse possono altresì riunirsi virtualmente in videoconferenza, qualora vi sia da prevedere una durata ridotta delle sedute.

L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, con scritto del 26 agosto 2020, ha indicato ai Presidenti di tutte le Commissioni e Sottocommissioni che, ritenuta la fine dello stato di necessità dovuto all'emergenza sanitaria, queste ultime dovranno ritornare a riunirsi in presenza a Bellinzona. Gli incontri virtuali saranno possibili solo eccezionalmente, nel caso in cui la riunione non dovesse durare più di un'ora.

# Posizione e proposte della Commissione Costituzione e leggi

Si rammenta innanzitutto che l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha chiesto alla nostra Commissione di far evadere l'iniziativa parlamentare elaborata già in occasione della sessione parlamentare del 22-24 giugno 2020. La Commissione ha tuttavia reputato opportuno svolgere i dovuti approfondimenti.

Nello scritto del 26 agosto, menzionato in precedenza, l'Ufficio presidenziale ribadisce che le riunioni virtuali possono avvenire in maniera solo restrittiva, cioè nel caso in cui si presume che la loro durata sia inferiore a un'ora.

La Commissione, a larga maggioranza, non condivide questa posizione. L'attuale normativa (art. 34 LGC) non indica che le riunioni commissionali o sottocommissionali debbano obbligatoriamente tenersi "in presenza". A ogni buon conto, per evitare qualsiasi problema di interpretazione della norma, è necessario modificarla per poter permettere alle Commissioni e alle Sottocommissioni di svolgere le proprie riunioni nella forma a loro più consona.

In data 30 giugno 2020 e 1° settembre 2020 i membri della Commissione Costituzione e leggi hanno discusso dell'iniziativa oggetto del presente rapporto, esprimendosi favorevolmente alla modifica, a condizione di apportare alcune correzioni al testo proposto dall'Ufficio presidenziale.

Si concorda che sia il Presidente della Commissione, rispettivamente il Coordinatore della Sottocommissione, a decidere le modalità di svolgimento della riunione. Il Presidente o il Coordinatore devono però essere liberi di scegliere se occorre riunirsi in presenza oppure virtualmente. Non devono invece esserci limitazioni temporali come invece previsto nel testo dell'iniziativa; la formulazione «*di regola*» deve dunque essere eliminata.

La Commissione aderisce alla proposta di vietare, senza alcuna eccezione, la tenuta di sedute "ibride", cioè nelle quali parte della Commissione si riunisce in presenza e parte della Commissione in modo virtuale.

# Conclusioni

Ai sensi dei considerandi sopraesposti, la Commissione Costituzione e leggi invita a larga maggioranza il Gran Consiglio ad accogliere il progetto di modifica legislativa dell'art. 34 cpv. 3 LGC annesso al presente rapporto, che è così formulato:

*I Presidenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni decidono la forma in cui si svolgono le riunioni. Le Commissioni e le Sottocommissioni possono riunirsi in presenza presso la Residenza governativa a Bellinzona, in un altro luogo oppure virtualmente in videoconferenza.*

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Sabrina Gendotti, relatrice

Aldi - Bertoli - Censi - Corti - Ghisolfi -

Isabella - Käppeli - Lepori - Ris - Rückert -

Sirica - Stephani - Viscardi

Disegno di

**LEGGE**

**sul Gran Consiglio e i suoi rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015; modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 22 giugno 2020 presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio,

- visto il rapporto 8 settembre 2020 della Commissione Costituzione e leggi,

**d e c r e t a :**

**I.**

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

**Art. 34 cpv. 3**

3I Presidenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni decidono la forma in cui si svolgono le riunioni. Le Commissioni e le Sottocommissioni possono riunirsi in presenza presso la Residenza governativa a Bellinzona, in un altro luogo oppure virtualmente in videoconferenza.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.